

Glossario sui contratti di lavoro.

Agenzie per il lavoro. Operatori privati abilitati, mediante autorizzazione amministrativa, a svolgere attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale.

Apprendistato. Esistono tre tipologie di contratti di apprendistato. Contratto di lavoro che prevede l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (possono essere assunti giovani tra i 15 anni e i 18 anni, per completare il ciclo di istruzione obbligatoria, in alternativa alla frequenza scolastica). Contratto di apprendistato per il conseguimento di una qualifica professionale attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico (possono essere assunti giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che hanno assolto gli obblighi scolastici); i contratti possono durare da 2 a 6 anni. Contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (possono essere assunti giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni).

Associazione in partecipazione. Contratto con cui una parte (associante) attribuisce a un'altra (associato) una partecipazione agli utili della sua impresa, o di uno o più affari, come corrispettivo di una determinata attività.

Borsa continua del lavoro. È un sistema aperto di incontro tra domanda e offerta di lavoro imperniato su nodi regionali.

Buoni per prestazioni occasionali e accessorie. Chi intende beneficiare di prestazioni occasionali e accessorie deve acquistare un carnet di buoni da 7,5 € l'uno. Un'ora di lavoro può dar diritto a uno o più buoni in base agli accordi tra le parti.

Collaborazione coordinata e continuativa. Sono esentate dall'obbligo del contratto a progetto: le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione ad Albi, le collaborazioni a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute, le collaborazioni effettuate da componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, da partecipanti a collegi o commissioni e da coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

Collaborazione occasionale. Collaborazioni che si caratterizzano per la loro eccezionalità come "rapporti di lavoro meramente occasionali o marginali". Non possono avere una durata complessiva superiore ai trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente e il compenso non può superare i 5.000 euro, sempre con lo stesso committente. Soddisfatte queste condizioni, salvo diversa futura interpretazione da parte del ministero, non dovrebbe essere necessaria l'iscrizione alla gestione separata Inps. Se non sono soddisfatte le succitate condizioni il contratto di lavoro decade nella tipologia a progetto o in quella di collaborazione coordinata e continuativa.

Contratto di appalto. Contratto con cui una parte (appaltatore), organizzandosi con i mezzi necessari e gestendo il tutto a proprio rischio, assume la realizzazione di un'attività a favore di un'altra parte (appaltante), ricevendo un corrispettivo in danaro.

Contratto di inserimento. I datori di lavoro privati non potranno più formulare contratti di formazione e lavoro; essi sono sostituiti da contratti che, a mezzo di un progetto di adattamento professionale, consentono l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro solo di particolare soggetti previsti dalla legge Biagi. Questi contratti hanno una durata minima di 9 mesi e massima di 18.

Contratto di lavoro a chiamata (o lavoro intermittente o job on call). Contratto di lavoro con il quale il lavoratore (lavoratore intermittente) si mette a disposizione dell'impresa per svolgere prestazioni a carattere discontinuo o intermittente.

Contratto di lavoro ripartito (o job sharing). Contratto di lavoro caratterizzato dal fatto che l'obbligo di adempiere un'attività lavorativa si configura a carico di due lavoratori che assumono in solido l'obbligazione.

Credito formativo. La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

Distacco di personale. Un'impresa può distaccare, per un certo periodo di tempo, proprio personale e farlo lavorare presso un'altra impresa con la quale ci sia un rapporto di partnership.

Formazione continua. Perché la maggiore flessibilità del mercato del lavoro non si coniughi con precarietà, la legge Biagi valorizza la formazione continua del lavoratore, che dovrebbe comprendere l'intero arco sua vita lavorativa, secondo quanto indicato anche dalla Strategia europea per l'occupazione.

Indennità di disponibilità. È la somma che un lavoratore intermittente, che resta a disposizione dell'azienda quando non è chiamato al lavoro, ha il diritto di ricevere mentre è in attesa della chiamata del datore di lavoro. L'indennità è versata se nel contratto di lavoro esiste l'obbligo di rispondere alla chiamata e fornire la prestazione richiesta.

Lavoro accessorio. È un rapporto di lavoro caratterizzato da una prestazione di natura occasionale e accessoria resa da soggetti particolarmente deboli nell'entrata e nella permanenza nel mondo del lavoro. Il rapporto di lavoro non deve superare, nell'anno solare, i trenta giorni e i 3.000 euro di compenso.

Lavoro a progetto. Le collaborazioni coordinate e continuative devono essere ricondotte a un progetto, o a uno specifico programma di lavoro, o a una fase di esso, salvo i casi previsti dalla legge, quali le collaborazioni occasionali, le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione ad Albi, le collaborazioni a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute, le collaborazioni effettuate da componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, da partecipanti a collegi o commissioni e da coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. Al momento la legge delega non ha sciolto la discrasia tra l'interpretazione giuslavoristica che identifica questi contratti come attività di lavoro autonomo e l'interpretazione fiscale che li qualifica come redditi di lavoro dipendente assimilato.

Lavoro straordinario. È la prestazione lavorativa svolta oltre l'orario normale di lavoro.

Lavoro supplementare. È la prestazione lavorativa svolta oltre l'orario di lavoro definito da un contratto a part time, prestazione concordata tra le parti ed entro il limite del tempo pieno.

Organi di certificazione. Sono soggetti abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro.

Part time misto. È il lavoro prestato secondo una combinazione tra part time verticale e orizzontale.

Part time orizzontale. È il lavoro prestato ad orario ridotto rispetto al normale orario giornaliero.

Part time verticale. È il lavoro prestato a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.

Staff leasing (o lavoro in affitto). E' la fornitura professionale di manodopera a tempo indeterminato o a termine, da parte delle agenzie autorizzate per il lavoro (somministratori), a favore di aziende utilizzatrici.

Tirocini estivi. Oltre ai consueti *stage* la legge Biagi prevede, nel periodo tra la fine di un anno scolastico, o accademico, e l'inizio di quello nuovo, tirocini estivi, promossi in convenzione con Istituti o Università, che possono essere remunerati con borse di studio per l'importo massimo di 600 euro mensili.

Eugenio Caruso, *Gestire e motivare le persone*, Tecniche Nuove, 2004

<http://www.tecnichenuove.com/>

Oppure, direttamente al sito del libro

<http://www.tecnichenuove.com/epages/Store.sf/?ObjectPath=/Shops/TN/Products/88-481-1626-4>